



Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N.181

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della L.N.D.

3. Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 06.11.2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE

GARE DEL 11/10/2017: Città Di Falconara - Ternana Calcio Femminile

Reclamo proposto dalla Società Città di Falconara

Il Giudice Sportivo,

Esaminato il reclamo in oggetto, regolarmente prodotto nei termini rileva: con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.17 comma 5 lett. A del CGS per aver schierato nell'incontro in questione la calciatrice Lorenzoni Aurora nata il 17/02/2003, priva della specifica autorizzazione all'attività agonistica rilasciata dal Competente Comitato Regionale e prescritta dall'art. 34 comma 3 della NOIF.

Il ricorso è fondato e viene accolto.

Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Umbro è emerso che l'autorizzazione di che trattasi non sia stata richiesta.

Ne consegue pertanto che la nominata in questione ha partecipato all'incontro richiamato in oggetto in posizione irregolare.



P Q M

A scioglimento della riserva cui al C.U. N° 101 del 13/10/2017 decide:

- a) Di accogliere il ricorso, comminando alla società Ternana Calcio Femminile la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6.
- b) La tassa di reclamo non viene addebitata.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)**

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il
06/11/2017**

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Andrea Montemurro